

Fernando Bellelli¹

*Il contributo di Vico e Rosmini alle cliniche legali
Pedagogia giuridica dalle Law and Humanities*

1. Introduzione: lo status quaestionis e la nostra proposta

Nel presente contributo, a partire dall'attività sperimentale condotta presso l'Università di Torino nelle cliniche legali, sviluppate all'interno del corso di Filosofia del Diritto nel Dipartimento di Scienze Giuridiche, del Prof. Paolo Heritier, in particolare mediante la collaborazione con realtà che si occupano da anni del mondo della disabilità – quale è Terra Mia² – intendiamo fornire alcuni criteri teorico-pratici per riflettere sull'esperienza messa in campo, mediante l'apporto teorico del contributo sul tema giuridico-pedagogico di G.B.Vico e A. Rosmini. Di questo percorso siamo onorati di far parte, anche soltanto in modo per ora molto embrionale³.

1 Teologo, Dottorando in Scienze umanistiche (Unimore), Terra Mia Geminiana società agricola cooperativa sociale.

2 Chi scrive si sta impegnando insieme ad un motivato e qualificato gruppo di persone a sviluppare a Modena il percorso delle cliniche legali attivato a Torino con il Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'università e Terra Mia: in concreto si è dato vita ad una cooperativa sociale agricola, denominata "Terra Mia Geminiana", che opera in sinergia ad una impresa sociale agricola ricettiva della legge 112/2017, che riforma il welfare. In attesa di altri testi di riferimento in corso di pubblicazione, nello specifico, D. CRAVERO, *Terra, cibo, vita. Clinica e abilitazione attraverso la terra. Teoria e pratica dell'agricura*®, si rimanda a, Id., *Cantare la terra. Coltivare con sapienza per vivere con gusto*, Effatà, Torino 2015.

3 Ci permettiamo qui si seguito di specificare i momenti in cui siamo stati direttamente coinvolti in questo percorso: intervento nell'ambito del workshop, *Giustizia, Fondamento e svolta affettiva*, Discussione del libro di Pierangelo Sequeri, *Deontologia del fondamento* (Giapichelli 2016), VI Scuola di Antropologia della libertà dal titolo "Il ruolo civile delle humanities: riflessioni aperte. La crisi, la terra e la speranza", Dogliani, 14 ottobre 2017; intervento in qualità di *discussant* presso la Summer School del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Torino, all'interno del "Projet de recherche pluriannuel. Du vrai au fait, du vrai au juste: pour une jurisprudence philosophique. Le sens des concepts de conversion et providence", a seguito della relazione del Prof. Richard Sherwin (Wallace Stevens Professor, New York Law School): *Sublime Jurisprudence: On the Ethical Education of the Legal Imagination in Our Time*, Nizza, 26 giugno 2017; intervento nell'ambito delle cliniche legali organizzate dal Prof. Paolo Heritier presso l'Università di Torino, 8 maggio 2017; lezione sul tema dell'agricoltura sociale e della cura del vulnerabile, nell'ambito delle cliniche legali organizzate dal Prof. Paolo Heritier presso l'Università di Torino, 11 ottobre 2016; *discussant* in occasione della Summer School in "Law and Humanities" presso l'Università degli Studi di Nizza del 26 luglio 2016, "Per una giurisprudenza filosofica. Vico e il segreto del diritto naturale", organizzata da Università di Torino, Centro internazionale 'GIAMBATTISTA VICO', CIRCe, CRHI; intervento al Convegno: "Cli-

Ci prefiggiamo, in particolare, di mettere a tema il confronto tra l'estetica-giuridica⁴ e la deontologia del fondamento⁵ in riferimento all'interpretazione dei casi analizzati e alle proposte intraprese. È questo un particolare modo d'intendere, di interpretare ed applicare le cliniche legali, rispetto alle altre modalità che si stanno avviando e si sono avviate in Italia⁶.

Nella situazione attuale ci stiamo confrontando con un passaggio cruciale, che è stato da più parti definito non un'epoca di cambiamento ma un cambiamento d'epoca, e, in particolare a proposito della giurisprudenza:

stiamo attraversando un lungo periodo di transizione, che ha sancito il declino del paradigma giuspositivista e impone di elaborare modelli alternativi, spingendo dunque a chiedersi quale sia la (nuova?) identità del giurista. E, poiché rispondere a tale quesito diviene importante già a partire dal momento della formazione, non è un caso che l'e-

nica legale sulla disabilità: rappresentazione giuridico/culturale e integrazione socio/economica. Lavoro, affetti, disabilità", Dogliani, 9 ottobre 2015 – in corso di videopubblicazione; intervento al Seminario: "Postmodernità e *affectio iuris*", Università di Torino, 8 ottobre 2015, video disponibile sul canale you tube dell'Associazione culturale "Spei lumen". Da ultimo segnaliamo l'intervento di don Domenico Cravero "Fare dell'agricoltura un'opera d'arte", reperibile al link, <https://www.youtube.com/watch?v=oKdn5-UmZBA>, nell'ambito dell'incontro formativo dal titolo *Agricoltura – cantare la terra. Coltivare i diritti e il progetto di vita, la vulnerabilità che guarisce* svoltosi a Soliera (MO) il 7 febbraio 2018. Sul rapporto tra l'agricoltura sociale e la pedagogia si stanno svolgendo studi interessanti rispetto alla possibile applicazione della pedagogia montessoriana in termini di agrinidi e agriasili.

4 Cfr. P. HERITIER, *Estetica giuridica. Primi elementi: dalla globalizzazione alla secolarizzazione*. Vol. 1, Giappichelli, Torino 2012 e ID., *Estetica giuridica. A partire da Legendre. Il fondamento funzionale del diritto positivo*. Vol. 2, Giappichelli, Torino 2012.

5 Cfr. i saggi pubblicati nell'omonimo volume sulla deontologia del fondamento, i titoli dei quali riteniamo utile riportare in questa sede: P. HERITIER, *Deontologia del fondamento*, Giappichelli, ebook, Torino 2016. L'indice, assai significativo, è così composto: *parte I: Svoltata affettiva: le circostanze di un testo particolare* di Paolo Heritier e *Deontologia del fondamento* di P. Sequeri, *parte II: Verso una svoltata affettiva nelle Law and Humanities e nelle neuroscienze* a cura di Paolo Heritier, *Giustizia affettiva, metodo retorico, neuroscienze: un itinerario tra Aristotele e Vico a partire da Alessandro Giuliani* di Paolo Heritier, *Ermeneutica giuridica e retorica forense (a partire da una rilettura di Hans Georg Gadamer)* di Maurizio Manzin, *I giudici presi sul serio (a partire da una rilettura di Ronald Dworkin)* di Maurizio Manzin; *Parte III: Le neuroscienze affettive verso le law and humanities. Tra pratico e teorico: musica, disabilità, cliniche legali*, tra cui segnaliamo *Troppo tardi per pensare. La curiosa ricerca di un potenziale emancipativo in affetti senza senso e qualche implicazione giurisprudenziale* di Richard Sherwin e *Come rafforzare il ruolo dei soggetti "vulnerabili" nel discorso giuridico? Il ricorso alle humanities e allo storytelling per la creazione di un laboratorio socio-clinico* di Flora Di Donato.

6 "La diffusione sempre più capillare delle cliniche legali all'interno delle università italiane pone questioni di interesse per la filosofia del diritto, tra le quali spiccano quella definitoria, nonché quelle relative alla metodologia educativa, all'identità del giurista e alla professionalizzazione. Dopo aver ricostruito il quadro generale del dibattito sulle cliniche legali, l'Autrice analizza le implicazioni dell'uso di tale metodologia didattica per la formazione del giurista, e individua altresì alcuni profili che richiedono un'ulteriore riflessione da parte della dottrina" (M.G. BERNARDINI, *Le cliniche legali e l'identità del giurista: spunti per un inquadramento teorico*, in "Diritto & questioni pubbliche" XVII, 2017/2 (dicembre), pp. 437-459, qui abstract a p. 438).

sperienza della clinica legale stia acquistando un'importanza sempre maggiore: su di essa, infatti, possono dirigersi le aspettative di chi la ritiene in grado di fornire degli strumenti per superare questo perdurante momento di crisi.⁷

In questo articolo proponiamo un'interpretazione dell'esperienza delle cliniche legali in connessione con le scienze umanistiche, in particolare quelle dell'educazione, nello specifico in materia di agricoltura, connessione che evidenzia la originaria e originale interazione tra scienze giuridiche e scienze dell'educazione, vertendo sull'individuazione di alcuni elementi (non esaustivi, ovviamente) che possono contribuire alla elaborazione di una teoria integrata della dignità umana.

Riguardo allo *status quaestionis* non esiste allo stato attuale una vera e propria teoria delle cliniche legali⁸. La letteratura sul tema si è più interessata della loro pratica operativa piuttosto che della loro definizione, tuttavia si possono rinvenire delle radici teoriche comuni alle esperienze, anche se piuttosto diversificate, riconducibili alla pratica delle cliniche legali. Il terreno in cui esse si sono sviluppate può senza dubbio essere quello del giusrealismo degli anni Trenta del Novecento, sia americano sia europeo, e dei *Clinical legal studies*. Rispetto a questi ultimi le cliniche si spogliano del loro carattere più spiccatamente "di protesta". Ad ogni modo, si può affermare che la pratica delle cliniche legali abbia una componente di differenziazione, in quanto esse propiziano di

prendere in considerazione il lato umano dell'amministrazione della giustizia e la concretezza delle esperienze, in modo simile a quanto avviene nella pratica medica, che ha a che fare con "persone in carne e ossa" e non solamente con casi di scuola. Si trattava, insomma, di superare la distinzione tra *law in books* e *law in action* partendo "dal basso" dell'esperienza giuridica, per consentire agli studenti di acquisire quella competenza che avrebbe permesso loro di "agire" come giuristi, e non solo di "pensare" come tali.⁹

Si tratta dunque di un riconoscere i limiti delle teorie giuspositiviste e dare importanza alla realtà in situazione come luogo di elaborazione di saperi e competenze. Più di questo però allo stato attuale sembra difficile dire, le cliniche legali attendono ancora la "svolta teorica", dal nostro punto di vista costituita dalla svolta affettiva – *affective turn* – per inserirle "all'interno del dibattito giusfilosofico più ampio"¹⁰.

7 *Ibidem*, p. 445. In nota 31 dello stesso contributo l'autrice cita P. HERITIER, *Vico e le Law and Humanities nella clinica legale della disabilità e della vulnerabilità*, in F. DI DONATO, F. SCAMARDELLA, (eds.), *Il metodo clinico-legale: radici teoriche e dimensioni pratiche*, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2017, p. 113ss. A nostro avviso il tentativo di Heritier a cui fa riferimento la Bernardini è complesso, articolato ed in corso di elaborazione e, in particolare, non è da intendersi come un semplice ritorno al premoderno per elaborare un modello nuovo rispetto al giuspositivismo: si tratta piuttosto, almeno nella nostra interpretazione di tale prospettiva, di un superamento del moderno congiuntamente propiziato da Vico e Rosmini.

8 Per lo *status quaestionis* sulle cliniche legali cfr. M.G. BERNARDINI, *Le cliniche legali e l'identità del giurista: spunti per un inquadramento teorico*, cit.

9 *Ibidem*, p. 442.

10 *Ibidem*, p. 444.

All'interno di questa situazione la tesi qui proposta è quella che le cliniche legali implicano oltre a una teoria della giustizia e delle istituzioni anche una teoria dell'educazione: è dando direttamente la parola agli studenti-attori della clinica legale in ambito di agricoltura che intendiamo mostrare tale tesi, in stretta sinergia con i rimandi ai testi di Vico e Rosmini che indichiamo, a nostro avviso intrinseci all'elaborato prodotto, *Coltivare i diritti oltre i prodotti*¹¹. La tesi qui sostenuta si colloca, in modo originale, all'interno del cantiere di ricerca sulle basi teoriche delle cliniche legali in atto, proprio in quanto esplicita un'epistemologia filosofica e pedagogica della dignità umana quale quella determinabile dal confronto dialettico degli approcci contemporanei con l'apporto, simile e dissimile tra Vico e Rosmini, ai temi in causa degli stessi Vico e Rosmini.

Uno degli elementi più interessanti ed innovativi dell'itinerario accademico svolto è l'attivo e fattivo coinvolgimento degli studenti del corso sia nello svolgimento di un elaborato specifico sul caso clinico analizzato, sia nel tirocinio attivo nelle realtà di Terra Mia, a contatto diretto delle situazioni poi documentate attraverso il laboratorio di cinema sociale. Si tratta della messa in pratica dell'idea di università a nostro giudizio corrispondente anche all'idea di J.H. Newman¹², oltre che ad essere evoluzione diretta del metodo delle "ricercazioni" precedentemente svolte dai medesimi organismi in oggetto.

L'utilizzo di mezzi e metodi del cinema sociale da parte degli studenti delle cliniche legali presuppone un'epistemologia e una teoria iconica delle immagini che implica la frequentazione del nesso tra scienze umanistiche e scienze giuridiche: il contributo offerto con il presente articolo intende, a partire dall'analisi delle esperienze indicate, portare all'evidenza questo nesso, presente sia in Vico sia in Rosmini. È precisamente alla luce del pensiero di questi due autori, infine, che emerge un incremento di sviluppo a tutti i livelli di tale nesso. La pratica sulle cliniche legali proposta dal prof. Heritier offre l'originale prospettiva di aggiungere l'estetica giuridica e la deontologia del fondamento come criteri epistemologici di riferimento che, diversamente dall'approccio dell'idea della giustizia come regolatrice del diritto e dall'approccio analitico basato sul linguaggio come criterio della giustizia del diritto, introduce l'*affective turn* come attenzione all'umano comune ed alla sua qualità specificamente spirituale.

A proposito della teoria della giustizia¹³, tale svolta affettiva è propiziata dalla deontologia del fondamento, con la quale il come deve essere dell'essere perché l'essere sia come deve è la pro-afezione nella sua portata ontologica (e nel suo rimando-origine che è la generazione del Verbo, nella singolarità universale della carne di Cristo): affinché, inoltre, le implicazioni in termini di diritto positivo di tale impostazione di filosofia del diritto possano trovare svolgimento adeguato è

11 C. BENNA, E. FILIPPO, G. PETTITI, Y. RAMLI, V. VIALE, *Agricoltura sociale. Coltivare i diritti oltre i prodotti*, risoluzione di un caso giuridico nell'ambito delle cliniche legali, Università di Torino, a.a. 2016/2017, pro manuscripto.

12 Cfr. J.H. NEWMAN, *L'idea di università*, a cura di A. Bottone, Studium, Roma 2005.

13 Cfr. P. SEQUERI, *Deontologia del fondamento*. Seguito da: P. HERITIER (ed.), *Verso una svolta affettiva nelle Law and Humanities e nelle neuroscienze*, ebook, Giappichelli 2016.

necessario che la teoria delle istituzioni¹⁴ tenga conto di tali criteri nella sua articolazione disciplinare, avente una molteplicità di approcci, che si avvale dell'apporto di saperi umanistici, tra i quali la sociologia e la psicologia. Non è da escludersi a priori che approcci quali quello normativistico, quello analitico e quello procedurale si possano confrontare in modo nuovo non tanto con filosofie del diritto di stampo neoclassico, quanto piuttosto con la svolta affettiva della metafisica dalla quale scaturisce la deontologia del fondamento in grado di interpretare la transizione dal giusnaturalismo in termini di estetica giuridica: il nostro approccio epistemologico intende legittimare questo tentativo a partire da un determinato modo d'intendere la teoria dell'educazione¹⁵, incluso il rapporto di quest'ultima con la filosofia morale e la filosofia del diritto. La prospettiva sulla teoria dell'educazione qui proposta è interpretativa della società civile e della vita politica in funzione di una cultura del soggetto che affermi il proprio io, tra razionalità ed affettività, in quanto cittadino del mondo, in grado di prendersi cura di sé e dell'altro in ottica di bene comune, virtuosamente praticato in rapporto creativo con la tradizione: la giustizia è sovra-trascendentale del senso in quanto pro-afezione che è la bellezza nella sua dimensione di trascendentalità in quanto esteriorità e sensibilità.

Per questo scavo risulta centrale l'*afezione*, come una componente essenziale della riflessione filosofico-teologica, di cui fanno parte la sensibilità e l'esteriorità, come ulteriore specificazione dell'afezione medesima. Considerata, infatti, la *pro-afezione* come struttura antropologica, il suo tratto caratterizzante è la *sensibilità*; considerata come struttura della rivelazione, la *pro-afezione* ha come tratto caratterizzante, sia per quanto di essa può essere esperito *ex parte hominis (ad extra)*, sia per come essa si comunica *ex parte Dei (ad intra)*, l'*esteriorità*. Nel nostro tentativo di trasposizione e confronto teoretico-linguistico potremmo esprimerci così: la *coscienza credente* è la struttura antropologica che dà evidenza all'*affectus fidei* come proprio della libertà finita costitutivamente intenzionale all'apprensione del *verum-bonum-unum-pulchrum* per la rettitudine dell'agire come domanda ontologica originaria. La pertinenza del pratico è coefficiente essenziale per il riconoscimento del vero ai fini della qualità morale dell'agire, e deve caratterizzare la ricerca filosofico-teologica che voglia cimentarsi con la modernità e la post-modernità *tout court*. In questo senso si potrebbe dire che la (pro-)afezione, l'esteriorità e la sensibilità sono specificazioni essenziali del trascendentale *pulchrum*: si potrebbe anche dire che l'esteriorità è il *pulchrum* come pro-afezione della struttura dell'essere divino, mentre la sensibilità è il *pulchrum* come pro-afezione della struttura antropologica. La trascendentalità della sensibilità e dell'esteriorità relativamente alla struttura antropologica e alla struttura dell'essere divino-rivelazione, internamente al trascendentale *pulchrum*, data la pervasività dello stesso, è convertibile ed interscambiabile, nell'ordine di grandezza della partecipazione dell'antropologico al rivelato. In questa interscambiabilità e reciprocità a-simmetrica, inoltre, risiede, a nostro avviso, la genesi del legame tra il simbolo e il sacramen-

14 Cfr. F. BELVISI, *Verso l'inclusione. La teoria delle istituzioni e l'integrazione sociale mediante il diritto*, CLUEB, Bologna 2012.

15 Cfr. G. CHIOSSO, *Teorie dell'educazione e della formazione*, Mondadori Università, Milano 2004.

to. Per trascendentalità dell'affezione intendiamo la sua ascrivibilità al *pulchrum* come visibilità e rivelazione di *agape-charitas*, e per trasversalità dell'affezione intendiamo il suo duplice profilo estetico di exteriorità e sensibilità come connotazioni della proffezione, e della sua preminenza sull'auto-affezione.¹⁶

Come vedremo emergere dalla analisi storico-strutturale sui testi di Vico e Rosmini ciò che si attesta all'analisi epistemologica è la compatibilità tra l'approccio della estetica giuridica/deontologia del fondamento e l'approccio costruttivista come costitutivo dei criteri interpretativi intrinsecamente connessi all'esperienza analizzata: tutto ciò si evince, in particolare, anche mediante la possibile continuità metodologica, come ha mostrato S.F. Tadini¹⁷, rinvenibile tra (passando per A. Comte ed E. Durkeim) J. Dewey e A. Rosmini, tramite T. Davidson (la prospettiva del quale sarebbe molto proficuo comparare con quella di L. Laberthonnière e M. Blondel). La metafora¹⁸ è il dispositivo che riteniamo sintetizzi efficacemente la dimensione costruttivista che fa interagire la teoria della giustizia, delle istituzioni e dell'educazione, non senza il confronto con l'istanza morale così come mediata dal nesso che correla, tramite il simbolico, la metafora stessa e l'immaginazione.

Indichiamo qui in prima istanza il testo di un frammento che, contestualizzato con altri frammenti inediti nella edizione della Teosofia della Città Nuova e pubblicati invece nella edizione della Teosofia della Bompiani, ci sembra in tal modo adeguatamente valorizzabile: si tratta, a tutti gli effetti, di un frammento a nostro avviso centrale, e che per questo riportiamo integralmente, e che, come abbiamo modo di mostrare, costituisce il "punto di Archimede" di una vera e propria svolta copernicana dell'interpretazione rosmininiana del Vico di Rosmini¹⁹.

2875. I concetti elementari di *vero* e di *bene* convengono all'ente dianoeticamente considerato (c. VI), cioè convengono alla mente in relazione colle operazioni intellettive.

16 F. BELLELLI, *Etica originaria e assoluto affettivo. La coscienza e il superamento della modernità nella teologia filosofica di Antonio Rosmini*, Vita e Pensiero, Milano 2014, pp. 308-309.

17 Cfr. S.F. TADINI, *Thomas Davidson e la filosofia rosmininiana*, Edizioni Rosminiane, Stresa 2016.

18 Sul rapporto tra la metafora e l'agricura, rapporto che in questo articolo, a sua volta risultante dall'esperienza di cui tratta, si vuole approfondire per una reciproca fecondazione degli ambiti di ricerca pratico-teorici, si veda in particolare R.F. STRONGOLI, *Metafora e pedagogia. Modelli educativo-didattici in prospettiva ecologica*, Franco Angeli, Milano 2017. Resta pietra miliare di riferimento P. RICOEUR, *La metafora viva. Dalla retorica alla poetica: per un linguaggio di rivelazione*, Jaca Book, Milano 2010.

19 Questo "punto di Archimede" si colloca nel solco del nostro itinerario interpretativo del pensiero rosmininiano, al quale ci permettiamo di rimandare, espresso in particolare in F. BELLELLI (ed.), *Nuzialità trinitaria: relazione e identità. Rosmini e il fondamento simbolico dell'uomo*, Ed. Feeria, Panzano in Chianti 2017; ID.-E. PILI (edd.), *Ontologia, fenomenologia e nuovo umanesimo. Rosmini ri-generativo*, Città Nuova, Roma 2016. Le implicazioni pedagogiche di questa prospettiva giuridico-filosofica in termini di riflessioni sul tema della dignità umana sono a nostro avviso ricavabili proficuamente a partire da F. DE GIORGI, *L'istruzione per tutti. Storia della scuola come bene comune*, La Scuola, Brescia 2014.

L'ente in quanto ha l'atto dell'essere in tanto dicesi vero e poiché l'atto dell'essere veste le tre forme, perciò l'ente può esser vero in tre modi: si concepisce come vero l'ente possibile in quanto ha l'atto dell'essere possibile, l'ente reale in quanto ha l'atto dell'essere reale, l'ente morale in quanto ha l'atto dell'essere morale. Questo triplice atto dell'essere l'ente lo ha a condizione che esista una mente; poiché l'ideale non esiste che in una mente e senza l'ideale (o l'oggettivo che è ancor più) non può esistere il reale e il morale (c. III-VI). Ma nella mente divina il pensiero per così dire non può discrepare da quel triplice atto dell'essere, e però il vero c'è sempre. Acciocché l'ente sia vero anche nella mente umana conviene che l'affermazione dell'atto dell'essere trovi di fatto l'atto dell'essere e poiché talora c'è affermazione e non l'atto dell'essere, perciò ha luogo il falso. Così se lo spirito umano pronunciasse un ente come possibile quando nel suo concetto si nasconde una contraddizione egli non pronuncia un ente, e però non pronuncia il vero, ma il falso. Del pari se lo spirito umano pronunciasse un ente come sussistente e questo non avesse l'atto della realtà non pronuncerebbe l'ente reale, né il vero, ma il falso. Lo stesso si dica d'un ente morale. Acciocché dunque la mente umana pronuncii il vero è necessario che pronuncii un ente (e qui s'estenda la parola ente ad ogni entità che ogni entità partecipa del vero perché partecipa dell'ente) e se non pronuncia un ente ma soltanto creda di pronunciarlo erra, e pronuncia il falso (12). Per l'uomo dunque la verità sta ne' suoi pronunciati e giudizi, ossia nell'ente in quanto è oggetto di questi. Prima di ogni pronunciato poi vi è l'essere intuito. A questo non conviene il predicato di vero, ma di verità, perché è quell'atto primo che informa gli enti e ad un tempo li rende veri davanti alla mente. Il simile si può dire del concetto elementare *bene*. La relazione essenziale che ha l'ente coll'intelligenza è duplice, perché ogni intelligenza conosce e vuole. Ora come davanti all'intelligenza l'ente è vero, perché si vede in lui l'atto dell'essere essenzialmente conoscibile, così l'ente è bene alla volontà inclinata essenzialmente ad amare ogni ente che conosce. E poiché l'intelligente e il volente è anch'esso un ente, perciò il vero e il bene sono anche relazioni intrinseche che ha l'ente con se stesso, relazioni che hanno la loro origine e il loro fondamento dalle tre forme primordiali dell'ente (c. XXII). Nota al n. 2875: 12. *Di qui si può vedere quanto abbia di verità la sentenza del Vico che "per conoscere una cosa conviene farla". Acciocchè la mente umana conosca il vero dee certamente pronunciarlo e questo è in qualche modo un farlo a se stesso; ma l'ente che pronuncia è già prima che lo pronunci altrimenti non pronuncerebbe il vero* (corsivo nostro).²⁰

Fulcro del nostro discorso è proprio – a motivo del fatto che fino ad ora per noi non adeguatamente emersa, benché esigua, come di fatto è, l'ultima e dunque la più matura e propria lettura rosminiana del pensiero di Vico (a partire dalla quale rileggere tutte le altre) – l'originale teosofica interpretazione del rapporto del vero e del bene, in quanto, a sua volta, declinazione dell'affermazione: "verum et factum convertuntur".

Le cliniche legali sono espressive proprio di come si possa concorrere ad elaborare una teoria pratica delle istituzioni, a partire da quelle accademiche, implicando ed esplicitando una teoria dell'educazione che a sua volta è debitrice della teoria della giustizia che connette la deontologia del fondamento e l'estetica giuridica con l'immaginazione teologica.

20 A. ROSMINI, *Teosofia*, a cura di S.F. Tadini, Bompiani, Milano 2011, n. 2875.

A proposito dell'immaginazione teologica abbiamo in altra ricerca proposto:

1) esiste l'immaginazione divina, che nella sua essenza è lo stesso Essere assoluto nella sua forma subiettiva, e realissima. L'analogia tra l'immaginazione umana e l'immaginazione divina si regge sulla *maior dissimilitudo* tra le due immaginazioni; 2) esiste un simbolico originario dell'antropologico della coscienza, simbolico che è originariamente religioso, prescinde dalla rivelazione cristologica e si fonda sull'immaginazione umana; 3) tale funzione simbolico-religiosa dell'immaginazione umana, come mostra Rosmini in *Del divino nella natura*, è implicitamente segnata dal peccato, ed indebolisce la capacità umana di distinguere il prodotto/rappresentazione della propria immaginazione dall'immaginazione divina, anche e soprattutto qualora essa, nella inattingibilità della stessa da parte dell'uomo, sia essa stessa a rivelarsi nell'immaginazione divino-umana della carne della singolarità di Cristo Verbo di Dio; 4) l'immaginazione umana di Gesù è la stessa immaginazione divina, e rovescia la *maior dissimilitudo* tra immaginazione divina ed immaginazione umana: per comprendere l'immaginazione di Dio possiamo e dobbiamo accogliere e interpretare i gesti e le parole (*gestis verbi-sque*, come dice la Costituzione dogmatica del Concilio Vaticano II *Dei verbum*) di Cristo in se stesso e nella Chiesa, mediante i sacramenti, la Parola di Dio e la *martyria*; 5) tra l'antropologico religioso e il cristologico rivelato sussiste una differenza simbolica assoluta, che costituisce criterio epistemologico indispensabile per analizzare il fatto religioso, sia a proposito delle religioni *tout court*, sia a proposito delle religioni rivelate e dei monoteismi; 6) l'antropologico religioso, nella sua costitutiva dimensione simbolica, ha nella sensibilità per il senso e nella giustizia come sovra-trascendentale del senso i criteri fondativi della dinamica dell'immaginazione umana; 7) in base a tali criteri la sensibilità è trascendentale dell'antropologico-metafisico in quanto capacità della pro-afezione di cogliere il senso della giustizia che eccede l'umano, e l'esteriorità, a sua volta, è trascendentale in quanto espressione del simbolico-religioso che a sua volta eccede l'umano; 8) la rivelazione cristologica, nell'insuperabile esteriorità dell'assoluto affettivo della forma subiettiva dell'essere, comunicata nella sensibilità singolare dell'*universale concretum* del corpo di Cristo risorto, de-mitizza l'espressione simbolico-religiosa dell'antropologico, la rappresentazione del quale, a sua volta, tra le sue varie tendenze fenomenologico-empiriche, intende sostituirsi all'immaginazione divina o intende volerne rendere indecifrabile la comprensione ed assimilazione umana; 9) in tal modo, il peccato è teologicamente compreso proprio come la snaturazione del simbolico-religioso e del simbolico-cristologico, che, a sua volta, ha intrinsecamente una struttura di nuzialità trinitaria; 10) la libertà d'amore dell'atto creativo e la libertà della creatura sono ricongiunte nella libertà di Cristo, che è la grazia stessa, la quale consente all'uomo di essere partecipe della vita intratrinitaria. In base a ciò, tra le varie opzioni, si prospetta molto proficuo riprendere la *sintesi divina* e l'inoggettivazione rosminiana in chiave cristologico-fenomenologica.²¹

21 F. BELLELLI, *Rosmini e l'immaginazione divina, l'antropologia religiosa della coscienza e la fenomenologia di Gesù. Dal corpo di Cristo al corpo della Parola di Dio: contributo teologico per l'analitica dell'affettive turn dell'epistemologia contemporanea delle scienze, specificatamente umanistiche*, in ID., (ed.), *Rosminianesimo teologico. Il divino nell'uomo e l'umano nella rivelazione*, Mimesis, Milano 2017, pp. 19-63, qui pp. 36-39 e poco oltre: "In questo confronto l'epistemologia rosminiana può essere interlocutrice ricca di significato in quanto in essa la soggettività, come terreno del rapporto tra i saperi, non svanisce nell'impossibilità di nessun riferimento

Vico e Rosmini: una prospettiva

In questo articolo a livello teorico enunciamo la tesi con la quale intendiamo rileggere il rapporto (e lo studio che la storia delle idee ha fatto su tale rapporto) tra Vico e Rosmini, alla luce del frammento della Teosofia n. 2875 e relativa nota, che per noi costituiscono il “punto di Archimede” alla luce del quale emerge un nesso tra i due autori (e una rilettura del Vico di Rosmini) per quanto ci riguarda non ancora adeguatamente valorizzato. In questi passaggi ci misuriamo con l’accurata analisi di A. Baggio sulla presenza di Vico in Rosmini. Per Baggio, che ha svolto un densissimo studio sull’incivilimento in Rosmini, tra i vari punti, risulta centrale il seguente: “Lentamente la parola ‘selvaggio’ si impone nel suo significato specifico, differenziandosi così dal concetto di ‘barbaro’. Da Hobbes a Leibniz, da Vico a Rousseau a Hegel, tutti cominciano interessarsi al tema, che ben presto viene collegato alla distinzione politica tra ‘stato di natura’ e ‘società civile’”²².

fondativo e neppure è assorbita dagli unilateralismi della teoria critica del linguaggio come orizzonte analitico. La coscienza soggettiva come giudizio speculativo di un giudizio pratico almeno del second’ordine di riflessione è tale da rimandare a numerose dimensioni coinvolte, che riguardano, tra le altre, sia la dimensione analitica che l’ermeneutica, l’idealismo trascendentale, la fenomenologia e la metafisica della pro-afezione, che inerisce all’originaria struttura metafisico-affettivo-simbolica della coscienza credente” (*ibidem*, pp. 46-47). Nello specifico: “La teoresi scientifico-sapienziale di Rosmini, nella specificazione ed integrazione del procedere teosofico, regressione inclusa, contribuisce efficacemente all’*affective turn* dell’epistemologia contemporanea. L’immaginazione umano-divina di Gesù Cristo, nella carne testimoniale del suo corpo che è Parola di Dio, ci restituisce la sua Persona in quanto generatrice di un’antropologia teologica all’altezza delle esigenze contemporanee. Come affermavano i Padri della Chiesa, egli è Pedagogo anche dopo la fine dell’epoca moderna e nel passaggio d’epoca che la Chiesa e l’umanità stanno vivendo” (*ibidem*, p. 63).

22 A. BAGGIO, *Incivilimento e storia filosofica nel pensiero di Antonio Rosmini*, Università degli Studi di Trento, Trento 2016, p. 22. Il contributo di Baggio merita a nostro avviso di essere riportato in modo documentativamente esaustivo, e perciò lo citiamo ampiamente in queste note: “Nel filosofo napoletano la questione del selvaggio si lega a quella della cronologia della storia del mondo. Egli afferma che l’età di una nazione si misura in base al suo livello culturale, ovvero dallo stato in cui si trova nello sviluppo che parte dalla ferinità e arriva alla civiltà. In base a ciò, anche i popoli del Nuovo Mondo hanno una propria età storica. Il termine selvaggio, si badi, non viene riferito ad essi; in Vico infatti assume un significato specifico, quello di “bestione”, indicante un secondo tipo di umanità, non paragonabile a quella tribale e priva di cultura degli ‘americani’. Oltre a ciò, ai fini del presente lavoro, si deve accennare al fatto che Vico è stato il primo filosofo a porsi seriamente il problema dell’uscita dallo ‘stato delle famiglie’, dove questo stato succede a quello, ‘altro sul piano evolutivo’, dei bestioni. Il tempo delle famiglie poi, l’età degli dei, precede quella delle prime città, l’età degli eroi. Mentre il passaggio dalla ferinità alla famiglia è determinato da conflitti interiori che interessano il singolo come tale (il senso del peccato su tutti), il passaggio dalla famiglia alla società civile è determinato da conflitti già sociali, interni alla dinamica domestica. Si vedrà come in Rosmini questa uscita dalla società famigliare in parte ritorni e si costituisca come momento determinante per l’incivilimento” (*ibidem*, p. 28 in nota). “Da una prospettiva più storico-politica, come ha ben sottolineato M. d’Addio, si deve invece evidenziare che la teoria delle quattro età sociali riprende la concezione dell’*anaclitosis* di Polibio, o movimento ciclico delle costituzioni (monarchia, aristocrazia, democrazia, tirannide), con riferimento alle fasi fondamentali della storia romana così come le ha descritte S. Agostino nel *De civitate Dei*, e alla suddivisione delle grandi epoche storiche proposta da Vico nella *Scien-*

Non può che essere il sintesiismo la prospettiva con la quale Rosmini rilegge Vico, collocandolo all'interno del suo sistema aperto della verità, in un testo lasciato incompleto come incompiuta è la *Teosofia*:

La Storia dell'Umanità (come tutta la Cosmologia; giacché sta quasi la Psicologia all'Antropologia, come la detta Storia alla Cosmologia) può considerarsi e trattarsi sotto tre aspetti, cioè secondo le forme categoriche dell'essere: 1°) Secondo la forma reale: – come un sistema di cause e di effetti in cui il bene risulta quasi per fisica necessità, presupposta la prima ottima disposizione, onde gli *storici fatalisti*, come per l'eccesso di questo aspetto... [il periodo appare interrotto]. Base della prima è la Psicologia. 2°) Secondo la forma ideale: – come un tipo che continuamente si verifica e si realizza, onde il principio che nulla vale se non le *essenze* realizzate, e per sé il reale è nulla. Indi la storia divina e fatidica di Vico. Base di questa l'Ideologia. 3) Secondo la forma morale: – cioè il fine a cui tutto tende, di cui è una parte la Storia dell'Umanità, e tutte le leggi del commercio dell'anima con la Verità e la menzogna: onde anche il discorso sulla storia di Bossuet. Base di questa, l'etica. In tutte e tre queste forme si può considerare il *naturale* e il *soprannaturale*. Ciascuna abbraccia tutto... [il testo è interrotto e non continua]²³.

Condividiamo con Baggio quanto scrive Piovani che “se c'è in Vico il convincimento di una responsabilità *della* storia, come tale tramutantesi, per gli individui, in una assoluta irresponsabilità, non c'è, in questo senso, un vichismo di Rosmini.

za Nuova. Cfr. *L'Introduzione* di M. d'Addio alla *Filosofia della politica*, p. 85, n. 70” (*ibidem*, nota 194 p. 107). “Rimane ora da prendere in considerazione [...] gli *Appunti per una Storia dell'umanità*. Su di esso mi soffermerò più a lungo, perché, nonostante la forma frammentaria e incompleta, contiene spunti molto interessanti. La premessa filologica di L. Bulferetti, che dà il senso anche della ‘provvisorietà’ degli *Appunti*, va integrata con l'indicazione molto netta del Solari, che scrive: “I frammenti relativi alla *Storia dell'umanità* meglio si intendono, se riferiti agli anni in cui furono scritti poiché rispecchiano tre distinti momenti del pensiero del Rosmini intorno all'argomento. Trattasi per lo più di appunti staccati, presi dal Rosmini in occasione di letture fatte o per fissare idee che gli balenavano nella mente e che erano destinate a trovar posto nell'opera di insieme che vagheggiava. Troviamo citati disordinatamente Vico, Bossuet, Bailly, Ancillon, Brucker, Savigny, Kant, Heeren, Herder, Creuzer, Naigeon, Manzoni ecc... Vano è qualunque tentativo di ridurre a unità questo materiale informe”. Lungi dal voler contraddire tali indicazioni, mi propongo quindi di seguire i frammenti nell'ordine presentato, cercando di ricavare da alcuni di essi delle considerazioni intorno ai temi dell'incivilimento e della storia” (*ibidem*, pp. 218-219).

23 Citazione di A. ROSMINI – *Appunti* p. 50 n. 172 – riportata da A. BAGGIO, *Incivilimento e storia filosofica nel pensiero di Antonio Rosmini*, cit., pp. 223-224. Sul rapporto tra la originaria struttura metafisico-affettivo-simbolica della coscienza credente e l'educazione, in prospettiva storica: A. Rosmini, *Sull'unità dell'educazione*, in *Della educazione cristiana*, a cura di L. Prenna, EC (31), Città Nuova, Roma 1994, p. 292: “Dopo conosciuta in tal modo la Storia Universale e dopo essersi formata quasi una dipintura de' più grandi fatti nella mente, dopo aver imparato altresì il modo di cavarne profitto al miglioramento dell'uomo, potrà il giovane arrivato agli studi della Rettorica posarsi più agiatamente nella Storia della patria, e in modo particolare di quella provincia e città a cui appartiene. Questa Storia che è meno lode sapere che disonore ignorare, avvincola il cuore di molte dolci affezioni, ed il nutre di patrii esempi, i quali suscitano l'emulazione, e l'attitudine stessa ad operare le cose confacenti al ben della patria”.

Ma se c'è in Vico il convincimento di una responsabilità *nella* storia, come tale tramutantesi in preciso obbligo di individui e di nazioni, c'è, in questo senso, un vichismo di Rosmini. Ma, in un caso o nell'altro, è innegabile l'influenza vichiana sul pensiero politico e giuridico rosminiano²⁴.

L'agire della Provvidenza è concretizzato nell'andamento elicoidale che rende visibile l'universale nel particolare, il quale tende all'universale mediante le scelte dei singoli che danno vita dapprima alla società domestica-famiglia, poi alla società civile-nazione, infine, mediante l'opera della rivelazione cristologica, alla società umano-divina che è la Chiesa. Ciò che qui sosteniamo è che il vero Vico di Rosmini è quello del frammento della *Teosofia*, alla luce del quale rileggiamo gli *Appunti per una Storia dell'umanità*, sostenendo che le critiche di Rosmini a Vico sono legittime solo al di fuori della teoresi teosofica, una volta raggiunta la quale Rosmini lascia intravedere in modo inequivocabile l'intenzione, purtroppo non eseguita, di rivedere la teoresi vichiana in modo tale da re-interpretare le sue critiche come invetramento del vichismo di cui ha parlato Piovani, e, a nostro sommo avviso, oltre Piovani (e, dunque, anche con Capograssi oltre Capograssi), segnatamente nella direzione di contribuire ad una teoria integrata della dignità umana qui delineata, che scaturisce dall'interazione, qui embrionalmente impostata, delle teorie della giustizia, delle istituzioni e dell'educazione.

A proposito dell'apporto di Vico all'immaginazione umana e divina, e, viceversa, della teoria dell'immaginazione umana e divina alla teoresi vichiana, riteniamo che sia illuminante questo passo di Rosmini, che vogliamo interpretare alla luce di quanto sopra affermato

1343. Abbiamo già accennato, che appresso di noi il Vico avea già veduto, che *intendere* era una specie di *fare*, e osservava, che il buon senso avea suggerito a' popoli latini di dire *factum* per *verum*; ma egli si fermò qui, distinguendo accuratamente tra la perfetta intelligenza di Dio, e la partecipazione che ne fa l'uomo. La verità cattolica è un faro, al cui splendore navigano liberi e sicuri gl'ingegni umani: spento questo lume, gl'ingegni precipitano alla cieca nelle teorie più mostruose, e tra queste sirti o affondano o arenano.²⁵

24 P. PIOVANI, *Rosmini e Vico*, "Rivista internazionale di filosofia del diritto", anno XXX, 1953 serie III, p. 314.

25 A. ROSMINI, *Teosofia*, cit., n. 1343 che così continua: "Emmanuele Kant separò la scienza dalla realtà, e volle che quella come un mondo a parte si producesse a priori, lasciando così incerta l'esistenza della realtà, come quella che rimaneva esclusa dalla scienza. Ma il suo discepolo Amadio Fichte vedendo questo dissidio ripugnante e assurdo fu il primo, che dall'essersi persuaso alle lezioni di Kant che la scienza si produceva a priori dall'intelletto umano, conchiuse che dunque l'intelletto stesso umano dovea anche produrre la realtà indivisibile dalla scienza, onde aggiunse che con un atto dell'intelletto umano si produceva e il soggetto Io, e il Mondo, e Dio stesso. Così diede il primo all'umano intendimento la potestà creatrice, lo costituì causa efficiente, il quale fu chiamato "sistema dell'Egoismo metafisico", o "dell'Idealismo trascendentale". A questa scuola educato lo Schelling, replicò che "filosofare della natura era del tutto il medesimo che creare la natura", e distinguendo tra il nostro Io fenomeno, e l'Io noumeno che ci sta sotto, disse, che tutto il lavoro della filosofia dovea consistere nell'andare da quello a questo, il che fu detto "obiettivare l'Io" (*das obiectiviren des Ichs*), colla quale maniera di dire s'intendeva volgere il proprio Io da apparente, reale, abusando della parola *obietto*, che

Ci sembra che qui Rosmini voglia rimarcare la differenza tra l'immaginazione umana e quella divina, ribadendo la necessità correlare in analogia le due tipologie d'immaginazione. A questo proposito intendiamo qui di seguito offrire un contributo allo sviluppo della teoria dell'educazione alla quale abbiamo fatto precedentemente riferimento. Per articolare una robusta teoria dell'educazione occorre fondare un'altrettanto robusta antropologia dell'immaginazione in quanto espressione dell'umano comune della soggettività personale²⁶. A tale proposito ci sembra utile il confronto e l'apporto di e con V.E. Frankl e J. Lacan, che in questa sede intendiamo mettere in relazione con la prospettiva pedagogica, oltre che di Rosmini, di Vico, il pensiero del quale ci sembra contribuisca efficacemente a comporre in modo organico e unitario la riflessione sulla persona, il soggetto e la realtà. La linea ermeneutica del pensiero di Frankl inerente al superamento del soggettivismo implicito in Frankl stesso nella direzione di un senso della realtà radicato nella struttura simbolica del linguaggio trova in Lacan un termine immediato di confronto: Vico contribuisce a coniugare la soggettività della persona con il riferimento re-

altro non è, e non può essere per l'uomo, se non l'idea, e non mai la realtà stessa com'è in sé divisa dall'idea. Divenuto poi *reale* quest'Io per opera della filosofia, si pretendeva di trovare in esso identificato l'ideale e il reale, l'obiettivo e il subiettivo, l'uomo, il mondo, e Dio; e questo sistema fu chiamato dal suo autore "dell'Identità assoluta". Avendo dunque lo Schelling detto che "l'Io" (l'io primitivo e fenomenale) "non è ente, non qualche cosa di reale, non avente qualche proprietà se non questa negativa (d'esser nulla)", e da questo dovendosi passare a trovare l'Io assoluto sotto stante, nacque la questione "come si potea fare questo passaggio". Lo Schelling non trovando altro modo fu obbligato d'ammettere nell'uomo un'intuizione immediata dell'Io assoluto", che dichiarò essere Iddio. Ma se l'uomo giunge all'Io assoluto immediatamente per una intuizione, dunque non ci va più per un passaggio dall'Io fenomenico all'Io assoluto, e come si sa allora che l'Io fenomenico è un fenomeno dell'Io assoluto, se questo è dato per una intuizione che non vede che lui solo? L'Hegel dunque suo discepolo disse, che l'intuizione dello Schelling, era un supposto gratuito, e che conveniva andarci per via di ragionamento, e che l'uomo ci andava per ragionamento. Non s'accorse l'Hegel che così egli stesso riduceva la filosofia a un *fatto*, e questo non dimostrato, ma gratuitamente asserito. Perciò tutta la filosofia di Hegel procede per modi di storia, è la mera descrizione di questo fatto senza prova, e un'impossibilità d'ogni prova o ragione. In questo l'Hegel fa entrare l'Io fenomenale, dichiarato già dallo Schelling essere nulla, e vuole che questo nulla passi ad essere l'Io assoluto cioè l'ente, e il tutto. Il subietto di questo passaggio è da lui chiamato l'idea, o l'eterno concetto (*der ewige Begriff*), e il trasformarsi di questa idea continuamente nel nulla, e nel tutto è quello che egli chiama dialettica, logica, o filosofia. Ritenuta dunque la definizione che il Kant diede dell'intelletto come la facoltà de'concetti, pervenne l'Hegel a questa conclusione che "la filosofia dovea consistere in una perenne contraddizione coll'intelletto", distruggendone continuamente le limitazioni. Quest'idea, che dal nulla (dall'Io fenomenale) è divenuta tutto (l'Io assoluto) si è così costituita per un proprio ed essenziale movimento e allora è *in sé*. Ma ella si svolge in se stessa, e svolgendosi produce un altro, e quest'altro è la *natura*, poi ritorna a sé e ritornando a sé acquista la coscienza di se stessa, e allora esiste non solo in sé, ma anche *per sé*, come spirito. Si dà questo circolo continuo dell'idea, o dell'eterno concetto, e l'idea esiste in tutti i punti di questo circolo eterno contemporaneamente".

26 Ci permettiamo di rimandare a questo proposito al nostro F. BELLELLI, *Rosmini e l'immaginazione divina, l'antropologia religiosa della coscienza e la fenomenologia di Gesù. Dal corpo di Cristo al corpo della Parola di Dio: contributo teologico per l'analitica dell'affective turn dell'epistemologia contemporanea delle scienze, specificatamente umanistiche*, cit.

alistico all'esteriorità della coscienza e con le esigenze dell'interiorità, proprio in quanto articola il rapporto tra il *verum* il *certum* e il *factum*, che convergono e nello stesso tempo esigono il rispetto della loro indipendente sussistenza²⁷.

L'autotrascendenza teocentrica permette di determinare la spiritualità come coefficiente antropologico e di configurare conseguentemente in base a ciò il riconoscimento della dignità umana e la sua attività educativa in termini di strumenti, sussidi e fine²⁸.

27 Per svolgere l'integrazione di Vico nella prospettiva antropologica da lui elaborata in riferimento a Frankl e Lacan, riteniamo scientificamente imprescindibile porre in essere un confronto testuale diretto con la principale opera pedagogica di Vico, che necessita (non in questa sede, tuttavia, data la natura del presente contributo) di essere riletta e collocata in altro modo rispetto a quelli fino ad ora invalsi negli studi vichiani. I titoli qui riportati sono stati scelti da M. STROMMILLO, *L'educazione nel pensiero di Giambattista Vico*, in *Il brusio dell'aula*, Edizioni Tecnodid, Napoli 2011 e sono tratti da G. VICO, *Metafisica e metodo*, Bompiani, Milano 2008, traduzione di Claudio Fascilli, *De nostri temporis studiorum ratione, prolusione nella regia università del regno di Napoli il 18 Ottobre 1708 alla gioventù studiosa delle lettere*: "Confronto tra il metodo degli studi: il nostro con quello degli antichi. Et quo rem facilius intelligere totam possitis, illud internoscatis oportet, me non heic scientias scientiis, artesque artibus nostras et antiquorum comparare: sed quid nostra studiorum ratio antiquam vincit, ecquid ab ea vincitur, et quo pacto, ne vincatur, disserere. Quare novae artes scientiaeque et nova inventa a novis sciendi instrumentis adiumentisque, si non separanda, distinguenda sunt tamen: illa namque studiorum materies est; haec via et ratio, proprium nostrae dissertationis argumentum. E perché possiate comprendere più facilmente l'intera questione, è necessario che sappiate questo: che io non intendo qui confrontare le nostre scienze e le nostre arti con quelle degli antichi, ma ma esporre in che cosa il nostro metodo degli studi supera quello antico, in che cosa è superato da questo, e cosa fare affinché non gli sia inferiore. Perciò le nuove arti e scienze e le nuove invenzioni sono da distinguere, se non da separare, dai nuovi strumenti e sussidi del sapere: quelle, infatti, sono la materia degli studi; queste sono la via e il metodo, cioè l'argomento proprio della nostra esposizione".

28 "Di quali cose è composto il metodo degli studi. Studiorum enim ratio tribus omnino rebus omnis contineri videtur: instrumentis, adiumentis et fine. Instrumenta enim ordinem complectuntur: nam qui instructus ad aliquam artem scientiamque addiscendam accedit, rite et ordine accedit. Instrumenta autem praeceunt; adiumenta comitantur; fini, vero, quamquam sequitur, ad eum tamen studiosi et a principio, et per omnem studiorum rationem spectare debent. Pro hoc item ordine nostram dissertationem dispensemus, ut primo de instrumentis, tum de adiumentis nostrae studiorum rationis disseramus. De fine autem, quia per eam, uti sanguis per totum corpus, diffunditur; quemadmodum sanguinis motus, ubi sensibiliores arteriae sunt, observatur; ita, inquam, de nostrae studiorum rationis fine, ubi is magis emineat, disputabimus. Il metodo degli studi poi sembra essere riassunto completamente in tre cose: gli strumenti, i sussidi e il fine. Gli strumenti di fatto comprendono l'ordine: infatti chi, già istruito, si accinge ad imparare meglio una qualche arte e scienza, lo fa nel modo dovuto e secondo un ordine. Gli strumenti d'altra parte vengono prima; i sussidi li accompagnano; il fine invece, sebbene venga dopo, dev'essere tuttavia tenuto in conto dagli studiosi sin dall'inizio, e anche durante tutto il corso degli studi. Per questa ragione suddivideremo la nostra esposizione secondo lo stesso ordine, così che prima discuteremo degli strumenti, e poi dei sussidi del nostro metodo degli studi. Riguardo al fine invece, poiché si diffonde nel nostro metodo degli studi come il sangue per tutto il corpo, come lo scorrere del sangue si osserva dove le arterie sono più percettibili, così, ne discuteremo là dove si distingue maggiormente" (*ibidem*). Riteniamo utile porre a confronto quanto sullo stesso tema qui trattato in Vico afferma Rosmini: "E questa fiacchezza di mente che prostra quello spirito vanaglorioso del mondo vantatore di tanto avvedimento, la quale non

Conseguenza di ciò è lo sviluppo, in termini di deontologia del fondamento e implicazioni pedagogiche delle cliniche legali, del superamento del

razionalismo teologico da un lato e del positivismo scienziato dall'altro, con Tanzella-Nitti ripresentiamo ed indichiamo come attuali programmatiche ed indicative delle problematiche in causa, alcune delle *Nove Massime* di Stoppani²⁹, nelle quali riecheggiano le *Massime di perfezione cristiana* del Rosmini (e la piaga della formazione del clero, seconda piaga dell'opera rosminiana *Delle cinque piaghe della santa Chiesa*): Seconda massima: *rispettare la ragione come la fede*; Terza massima: *conoscere bene l'argomento*; Quarta massima: *non pretendere di tutto dimostrare*; Quinta massima: *Non sostituire l'arbitrio alla ragione*; Sesta massima: *Non respingere i fatti ma precisare le conseguenze*³⁰.

giunge giammai a rallargarsi e considerare le cose nel loro totale, ma le considera sempre l'una partita dall'altra, e in questa piccolezza di vedere sempre finisce e si chiude, nasce per fermo (chi considera l'origine della cosa) dal disordine degli affetti. Poiché questo è certo effetto delle affezioni, tirar via tutta la nostra mente dalle altre cose e occuparla solo nell'oggetto del nostro amore o dell'odio: di cui avviene che quegli che ha troppo affetto ad alcuno oggetto particolare si fa cieco a tutti altri: non per meno di naturale vigoria d'intendimento, ma per iscemo di attenzione" (A. ROSMINI, *Sull'unità dell'educazione*, in *Della educazione cristiana*, a cura di L. Prenna, EC (31), Città Nuova, Roma 1994, p. 232)

29 Cfr. G. TANZELLA-NITTI, *Teologia della credibilità*, Città Nuova Editrice, Roma 2015, vol. 1, *La Teologia fondamentale e la sua dimensione di apologia*, pp. 459-477.

30 G. VICO, *Metafisica e metodo*, cit.: "Necessità di un criterio integrale nell'educazione degli adolescenti. Igitur, ut utrumque vitetur vicium, existimem, adolescentes scientias artesque omnes integro sudicio doveri, quo topicae ditent locos, ac interea sensu communi ad prudentiam et eloquentiam invalescant, phantasia et memoria ad artes, quae iis praestant mentis facultatibus, confirmentur; deinde discere criticam; tum de integro de iis quae edocti sunt suo ipsorum sudicio iudicent: et in iisdem in utramque partem disserendis sese exercent. Di conseguenza, per evitare l'uno e l'altro difetto (*di un uso esclusivo della critica o della topica* – corsivo nostro), sono dell'opinione che gli adolescenti debbano venire istruiti in tutte le scienze e arti secondo un criterio integrale, affinché si arricchiscano dei luoghi della topica e, intanto, si consolidino nel senso comune per la prudenza e l'eloquenza, e si rinforzino nella fantasia e nella memoria per le arti, che presiedono a quelle facoltà della mente; soltanto dopo imparino la critica. Allora valutino, con il loro stesso giudizio, l'integrità delle cose apprese, e si esercitino in esse sostenendo prima l'una e poi l'altra tesi. *L'università degli studi L'unità del sapere*. Hodie autem, auditores, forte ducti ab Aristotelico in dissertatrice, ab Epicureo in physica, a Cartesiano in metaphysica eruditur; a Galenico discit medicinae theoriam, a chemico praxim, ab Accursiano iurisprudentiae *Institutiones*, a Fabrista *Pandectarum*, ab Alciatiano *Codicis* libros parelegit. Et ita incondita ac saepe perversa eorum institutio est, ut, quamquam partibus doctissimi sint, in summa tamen, qui sapientiae flos esset, non constet. Quare, ut id videtur incommo- dum, vellem, ut universitatum antecessores unum omnium disciplinarum systema ad religionem et rempublicam accommodatum componerent, quod doctrinam usquequaque conformem obtineret, idque ex publico instituto profiterentur. Oggi invece, ascoltatori, ci si istruisce guidati per caso da un aristotelico nella logica, da un epicureo nella fisica, da un cartesiano nella metafisica; da un galenico si apprende la teoria della medicina, da un chimico la pratica, da un accursiano le istituzioni della giurisprudenza, da un fabrista s'impara a leggere i libri delle *Pandette*, da un alciatiano quelli del codice. E così l'insegnamento di queste risulta essere disordinato e spesso rovesciato, così che, sebbene vi siano persone dottissime per ogni parte del sapere, però nella totalità, che è il fiore della sapienza, non hanno consistenza. Perciò, sembrandomi ciò uno svantaggio, vorrei che i professori delle università ordinassero tutte le discipline in un unico sistema, adeguato alla religione e allo stato, il quale rispettasse una dottrina in tutto coerente e fosse insegnato secondo

A proposito dello Stoppani, Tanzella-Nitti scrive che “egli ci consegna un messaggio che potrebbe suonare ancora oggi profetico, di fronte al futuro che ci attende”.³¹

L’immaginazione (e la sua epistemologia) risulta essere uno dei dispositivi principali per elaborare la svolta affettiva come paradigma nella specifica teoria delle cliniche legali, che si avvale praticamente dell’analisi, dell’apporto e del contributo di Vico e Rosmini, dotandosi, oltre che della strumentazione delle scienze giuridiche, anche delle scienze umanistiche, in particolare della *History of Ideas* e della *Cultural history*, e del metodo comparativo in pedagogia³². Plesso centrale è risultato essere il rapporto tra Vico³³ e Rosmini³⁴, a proposito del contributo dell’incivilimento al tema della teoria della dignità umana: nel Vico di Rosmini, in particolare, che ci sembra di aver fatto emergere dall’analisi della storia delle idee,

l’uso pubblico”. Anche a proposito di questo punto in Vico indichiamo un passo corrispondente in Rosmini: “La massima virtuosa vuole essere signora di tutto l’uomo, perché rendalo virtuoso: se essa non si manifesta che nelle abitudini corporee, è una pura materialità: se con sole le affezioni dell’animo, è la vana sensibilità priva di radice: se sta solo nella cognizione della mente, è la ridicola virtù filosofica, sinonimo a menzognera superbia. E questo è il terzo modo onde la Religione cristiana comunica unità alla educazione; cioè col chiamare ad unità tutte le potenze che si trovano nell’uomo, col volerle tutte ordinate fra loro all’unico fine, sì che armoniosamente e secondo la natura di ciascheduna si muovano insieme a conseguire o partecipare il sommo bene al quale l’uomo tutto è ordinato” (A. ROSMINI, *Sull’unità dell’educazione*, cit., pp. 228-229).

31 F. BELLELLI, *Rosmini e l’epistemologia delle scienze sperimentali e umane. Rileggere Stoppani con Tanzella-Nitti*, in S.F. TADINI, *Rosminianesimo filosofico*, Mimesis, Milano 2017, pp. 364-365.

32 Cfr. G.Z. BEREDAY, *Il metodo comparativo in pedagogia*, La Scuola, Brescia 1969.

33 A proposito delle implicazioni vichiane nell’impostare l’analisi giuridica cfr. L. SOLIDORO, *Il giudice e il ‘fatto’: nuove suggestioni del pensiero vichiano. Parte I. Vico e le dinamiche del ‘fatto’*, TSDP, VI-2013, pp. 1-36 e Id., *Il giudice e il ‘fatto’: nuove suggestioni del pensiero vichiano. Parte II. Il precipitato del pensiero vichiano: dalla teoria alla pratica odierna del diritto*, TSDP, VII-2014, pp. 2-20. In altra sede intendiamo articolare l’approccio qui delineato rileggendo le opere vichiane selezionate all’uopo.

34 A. ROSMINI, *Teosofia*, cit., n. 1963: “Il sentimento basta per determinare l’ente, di modo che non si possa confondere un ente coll’altro. L’ente che si congiunge nel nostro spirito col sentimento basta per farci conoscere il sentimento come ente. Ma il sentimento non determina già l’ente con qualche cosa d’intrinseco all’ente stesso, ma qual termine della sua azione distinto da ogni altro, come un effetto determina una causa incognita. Così nella cognizione di un ente contingente l’esistenza che noi conosciamo rimane ancora iniziale e categorica, ma non rimane più indeterminata perché si concepisce in relazione unicamente al sentimento. Così la causa incognita d’un effetto nella nostra cognizione non è altro che la causa conosciuta genericamente, ma perché questa causa la consideriamo unicamente in relazione di quell’effetto è ancora la causa in genere, ma nondimeno determinata. L’idea dell’ente basta a farci conoscere il sentimento cioè il reale finito, perché conoscere una cosa vuol dire conoscere che ella esista, che ella è ente; ma poiché l’esistenza sua rimane nella mente nostra iniziale non basta a farci conoscere come la cosa esiste, e la cognizione rimane molto difettosa quando d’una cosa s’ignora il modo dell’esistenza. Gio. Batt. Vico vide sì bene questa verità che la esagerò come accade ad altri, dicendo che “per conoscer le cose conviene farle”: vera e nobile sentenza se si applica al conoscere perfetto, ma non vera se si applica al conoscere in genere od al conoscere imperfetto”. Mi risulta estremamente significativo rileggere la Filosofia del diritto alla luce della Teosofia, in particolare a partire da passi come questo.

sia in Vico, sia in Rosmini, sia nella storia della loro interpretazione, è emerso un contributo originale e dirimente al quadro teorico-pratico messo in campo: la dignità umana è frutto dell'immaginazione divina e dall'immaginazione umana esige riconoscimento per l'incivilimento; la dignità umana, rispetto alla sua origine, nasce disabile, cioè senza possedere il suo fondamento, per il rapporto con il quale è necessario elaborare una vera e propria deontologia del fondamento.

Le cliniche legali: la nostra esperienza e la sua teoria

L'incivilimento in quanto riconoscimento della dignità della persona, e delle persona disabile, è nel contempo processo storico e istanza morale, in quanto esigenza intrinseca alla giustizia che in se stessa è sempre delle istituzioni (e non prima teorico-astratta e poi normata), le quali a loro volta necessitano di elaborare criteri obiettivi ed equi, che si misurino anche con le più svariate teorie relative alla giustizia stessa (e al suo rapporto con la dimensione religiosa) e all'educazione.

L'applicazione di tutto ciò ad un contesto odierno è stata fatta a nostro avviso in maniera efficace dal percorso che ha portato ad un elaborato finale nelle cliniche legali del prof. Paolo Heritier, che di seguito riprendiamo e riportiamo³⁵. Il rapporto vichiano tra verità e fatto è stato sperimentato nell'analisi di un caso giuridico concreto proposto agli studenti, vertente su come rispondere all'esigenza di creare un ente nell'ambito del terzo settore in grado di attuare la legislazione in termini di sostegno alla diversa abilità per soggetti svantaggiati in ambito di agricoltura.

Il quesito posto agli studenti è stato quello di valutare se è possibile la realizzazione di un'Onlus che coniughi in sé l'agricoltura sociale e il progetto del "dopo di noi" *ex lege* 112/2016.

Dal punto di vista giuridico in Italia sono due le norme principali che si occupano di inclusione di persone in situazione di svantaggio. La prima è la ormai storica legge 381/91 sulle cooperative sociali, la seconda è la molto più recente legge 112/2016, quella diffusa dalla stampa, in modo in realtà riduttivo, come la legge del "dopo di noi", maggiormente focalizzata sul soggetto disabile. La differenza sostanziale è che mentre la prima norma pone al centro il soggetto erogatore del servizio, la seconda è centrata sul soggetto fruitore del servizio attraverso il concetto del "progetto di vita". Si tratta quindi di un diverso punto di vista per la stessa questione: promuovere il benessere di una determinata categoria sociale³⁶. È vero che la legge del 2016 parla esplicitamente del soggetto disabile, anche grave, mentre la legge del 1991 parla più in generale di soggetti svantaggiati ed elenca determinate categorie, tra cui anche gli "invalidi fisici, psichici e sensoriali"³⁷, ma nulla

35 C. BENNA, E. FILIPPO, G. PETTITI, Y. RAMLI, V. VIALE, *Agricoltura sociale. Coltivare i diritti oltre i prodotti*, cit.

36 Ecco quindi che se la legge del 1991 indica come finalità l'"integrazione sociale di persone svantaggiate" (art. 1), la legge del 2016 si pone come finalità quella di "favorire la piena inclusione sociale e autonomia del disabile".

37 Oltre a "ex degenti di ospedali psichiatrici (anche giudiziari), soggetti in trattamento

impedisce di far rientrare tra di essi anche i disabili gravi. Dunque “nonostante le Leggi in materia di assistenza in favore di persone con disabilità grave prive del sostegno familiare e in materia di cooperativa sociale, siano rivolte a soggetti diversi, non si ravvisa una inconciliabilità tra le stesse”³⁸. Condividiamo questa affermazione e la facciamo nostra: si può quindi dire che il panorama normativo per iniziative in questo senso è potenzialmente favorevole.

Ma il punto fondamentale della legge 112/2016 è, senza dubbio, il progetto individuale di vita che pone al centro la persona disabile e la sua famiglia, con tutto il portato di vissuti, bisogni e aspettative. Il piano individuato di inserimento sociale è la condizione per ottenere i fondi stanziati (ex. Art. 1).

Questo progetto individualizzato, già previsto dalla legge 328 del 2000 è a carico, in un’ottica di sinergia, rete e organizzazione globale, dei comuni (servizi sociali) e delle unità sanitarie locali³⁹.

Il progetto di vita, secondo la normativa nazionale, dovrebbe costituire la base del sostegno alle persone con disabilità⁴⁰, e più in generale con problemi di autonomia⁴¹, in modo da fornire risposte ai bisogni concreti⁴². Questo nella

psichiatrico, tossicodipendenti, alcolisti, minori in età lavorativa in situazione di difficoltà familiare, le persone detenute o internate negli istituti penitenziari, condannati e internati alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all’esterno. Si considerano svantaggiati anche i soggetti indicati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro della Sanità e il Ministro degli affari sociali”.

38 C. BENNA, E. FILIPPO, G. PETTITI, Y. RAMLI, V. VIALE, *Agricoltura sociale. Coltivare i diritti oltre i prodotti*, cit.

39 “Per quello che riguarda i disabili ci si deve rivolgere all’articolo 14 della legge 8 novembre 2000 n. 328 intitolata “*Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali*”, il quale recita: “*Per realizzare la piena integrazione delle persone disabili di cui all’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nell’ambito della vita familiare e sociale, nonché nei percorsi dell’istruzione scolastica o professionale e del lavoro, i Comuni, d’intesa con le aziende unità sanitarie locali, predispongono, su richiesta dell’interessato, un progetto individuale*” (*ibidem*).

40 Oltre a questo tema della disabilità, altro ambito nel quale si è sperimentato e si sta sperimentando l’applicazione dell’approccio delle cliniche legali alla teoria integrata della dignità umana, nell’ottica di un nuovo umanesimo, è il percorso fecondo dell’intercultura, in base al paradigma dell’ospitalità, potenzialmente ulteriormente molto arricchente e significativo: cfr. G. GAVIOLI, *La parrocchia diventa un luogo ospitale. Da un’esperienza una pratica di pastorale interculturale*, Aracne, Roma 2017 e il convegno dal titolo *L’ospitalità trinitaria della carità pastorale: la famiglia di Dio in cammino nel mondo e col mondo*, i cui atti sono in corso di pubblicazione e i cui video degli interventi sono disponibili sul canale you tube dell’Associazione “Spei lumen” al link <https://www.youtube.com/watch?v=Gz8sE-JsJY0&list=PL4Px-XxaY4nohcJniBYu3cWzgbfDKAgwz>.

41 “Ad esempio, in Lombardia con la riforma dei servizi sociali (articolo 7 della legge regionale 3/2008) si prevede espressamente che tutti gli utenti (e non solo le persone con disabilità certificata) abbiano il “*diritto ad essere prese in carico in maniera personalizzata e continuativa ed essere coinvolte nella formulazione dei relativi progetti*” (C. BENNA, E. FILIPPO, G. PETTITI, Y. RAMLI, V. VIALE, *Agricoltura sociale. Coltivare i diritti oltre i prodotti*, cit.).

42 “Quanto al contenuto, l’articolo 14 della legge 328/2000 prevede che “*il progetto individuale comprende, oltre alla valutazione diagnostico funzionale, le prestazioni di cura e di riabilitazione a carico del Servizio sanitario nazionale, i servizi alla persona a cui provvede il comune in*

realtà non sempre avviene, per svariate motivazioni. Tuttavia esistono pronunziamenti che riaffermano come esso sia un diritto, al quale l'amministrazione è tenuta a dare risposta⁴³.

Molto importante è valutare brevemente se è pensabile un soggetto giuridico che operativamente riesca a coniugare in sé tutte le esigenze e gli aspetti fin qui espressi. La domanda è stata posta ai giovani studenti dell'Università di Torino nell'ambito di una attività di cliniche legale: è ammissibile un soggetto no-profit (ONLUS) che si occupi di agricoltura sociale? Ripercorriamo brevemente le loro argomentazioni⁴⁴.

Nell'ordinamento italiano con il termine ONLUS si intende una determinata categoria fiscale, assunta da enti no-profit in base a determinate finalità, specificate nel d.lgs. 460/1997, tra cui appaiono: "l'assistenza sociale e socio-sanitaria, la tutela e la valorizzazione dell'ambiente e della natura, la formazione".

Poiché la tutela del paesaggio e dell'ambiente è anche una delle finalità dell'agricoltura sociale un ente che esercita questa attività può rientrare nella categoria delle ONLUS. D'altro canto l'agricoltura sociale condivide con la legge 112/2016 proprio il fine di assistenza sociale⁴⁵: è a questo crocevia che, potenzialmente, attività agricola (agricoltura sociale), progetto di vita – e dunque agricoltura o, ove possibile, graduale e misurato inserimento lavorativo – si intersecano e trovano sia nella normativa sulle ONLUS che su quella delle cooperative sociali terreno favorevole di sviluppo.

Altra domanda da porsi riguarda l'ammissibilità dei sussidi statali per soggetti diversamente abili impegnati in agricoltura sociali. La risposta è affermativa se "l'alto valore terapeutico insito nell'agricoltura sociale rende la stessa collocabile nell'ambito dell'assistenza socio-sanitaria (prestata ai soggetti diversamente abili), ed essendo possibile ricomprendere l'"assistenza socio-sanitaria" all'interno dei LEA, risulta che i soggetti diversamente abili sottoposti a terapia e ad assistenza socio-sanitaria per mezzo dell'agricoltura sociale possano beneficiare dei sussidi

forma diretta o accreditata, con particolare riferimento al recupero e all'integrazione sociale, nonché le misure economiche necessarie per il superamento di condizioni di povertà, emarginazione ed esclusione sociale. Nel progetto individuale sono definiti le potenzialità e gli eventuali sostegni per il nucleo familiare" (*ibidem*).

43 "Si tratta della sentenza del Tar Sicilia emessa il 12 febbraio 2010, che ha condannato un ente locale per non aver dato risposta alle numerose istanze con cui una persona con disabilità ne chiedeva la predisposizione del progetto individualizzato" (*ibidem*).

44 Dopo la stesura quasi definitiva di questo percorso e di questo elaborato è uscita la legge 112/2017 sulla riforma del terzo settore, della quale il lavoro degli studenti non ha ovviamente potuto esaustivamente tenere conto, essendo successiva al termine del lavoro degli studenti stessi (è stata infatti formalizzata ufficialmente nel luglio 2017).

45 "Obiettivi a cui punta l'agricoltura sociale dunque sono il recupero terapeutico e l'inserimento lavorativo di persone con svantaggio socio-sanitario in ambiente sano; l'offerta di maggiore prevenzione e tutela della salute degli operatori; il valore educativo di una attività produttiva svolta nel rispetto dell'ambiente e all'insegna della tutela del territorio e del paesaggio; l'attenzione alla biodiversità, alle produzioni autoctone e alle tradizioni locali; la creazione di una rete di mercato locale meno inquinante e più gratificante per il consumatore; la centralità di un nuovo rapporto produzione-consumo" (*ibidem*).

statali”⁴⁶. Occorre dunque, come già abbiamo affermato precedentemente, che l’agricoltura sociale si liberi sempre più da alcuni tratti spontaneistici e da mistificato *ex opere operato*, per configurarsi come una vera e propria terapia (agricura), scientificamente validata e quindi riconosciuta⁴⁷.

46 *Ibidem*. A sostegno di questa ipotesi vengono portati puntuali riferimenti giurisprudenziali: “Questo è anche confermato da recenti sentenze le quali hanno ribadito che in presenza di Lea non è opponibile, alla richiesta di erogazione della prestazione, il vincolo di bilancio, e quindi non è ammessa la negazione della prestazione per mancanza di risorse disponibili. Ad esempio nella sentenza n. 509/2000, la Corte Costituzionale ha marcato la differenza tra prestazioni necessarie la cui erogazione incontra i limiti della disponibilità dei fondi e prestazioni, che invece, superano questi limiti perché fanno parte di quel nucleo irriducibile all’interno del diritto alla salute, e in quanto tale incompressibile, tutelato in ogni caso ex art.32 costituzione. In dettaglio nella sentenza è scritto che: “secondo un principio desumibile dalla giurisprudenza di questa Corte, il diritto ai trattamenti sanitari necessari per la tutela della salute, è garantito ad ogni persona come un diritto costituzionalmente condizionato all’attuazione che il legislatore ne dà attraverso il bilanciamento dell’interesse tutelato da quel diritto con gli altri interessi costituzionalmente protetti”. Tra gli interessi costituzionalmente protetti sicuramente rientra il vincolo di bilancio (inserito in costituzione con legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1). In ogni caso, aggiunge la Corte, “il bilanciamento è escluso se a richiedere la tutela *è quel nucleo irriducibile all’interno del diritto alla salute protetto dalla Costituzione come ambito inviolabile della dignità umana (art. 32 Costituzione)*”. I nuovi Lea (livelli essenziali di assistenza), che devono essere garantiti in maniera uniforme sul territorio da tutte le Regioni, fanno parte del nucleo irriducibile e rappresentano, per l’appunto, lo standard minimo di erogazione dei servizi nell’ambito territoriale cui le Regioni devono rigorosamente attenersi potendo, eventualmente, erogare delle prestazioni aggiuntive. Altre sentenze confermano che il duplice aspetto: sanitario e socio-assistenziale del progetto di vita (del soggetto diversamente abile) consente la collocazione dello stesso all’interno del nucleo irriducibile del diritto alla salute precisando che: la predisposizione di un progetto personalizzato a favore di un utente affetto da disabilità viene a costituire un diritto soggettivo “incompressibile in dipendenza di carenze organiche, ovvero di esigenze di bilancio” (TAR Lazio 4705/2015, TAR Toscana 54/2014 arg. Ex Cass., n.2601/2014; arg. Ex C.Cost., n.80/2010). In ambito internazionale tale diritto trova fondamento: nell’art. 26 della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, nell’art. 24, 25, 26 della Convenzione Nazioni Unite sui Diritti delle Persone con Disabilità ratificata in Italia con legge 18/2009, nell’art. 2 sul Trattato sull’Unione Europea, negli artt. 9, 10 del Trattato sul funzionamento dell’Unione e nella Costituzione (artt. 2, 3, 32, 34, 38); art. 14 della legge 328/2000”.

47 Occorre poi considerare la legge sulla riforma del terzo settore (d.lgs. 112/2017), la cui disciplina dovrebbe portare gradualmente a grandi mutamenti come la scomparsa di categorie fino ad ora fondamentali come quella di ONLUS. In attesa dei decreti attuativi per le specifiche procedurali quello che a noi più interessa mettere in luce è la definizione ampia di terzo settore che viene data in un’ottica di sussidiarietà: “Per Terzo settore si intende il complesso degli enti privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e che, in attuazione del principio di sussidiarietà e in coerenza con i rispettivi statuti o atti costitutivi, promuovono e realizzano attività di interesse generale mediante forme di azione volontaria e gratuita o di mutualità o di produzione e scambio di beni e servizi. (art.1)”. Nella legge 112/2017 si trova: “1. Al fine di sostenere l’autonoma iniziativa dei cittadini che concorrono, anche in forma associata, a perseguire il bene comune, ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l’inclusione e il pieno sviluppo della persona, a valorizzare il potenziale di crescita e di occupazione lavorativa [...] il presente Codice provvede al riordino e alla revisione organica della disciplina vigente in materia di enti del Terzo settore”.

L'esito dell'elaborato degli studenti è stato più che positivo, come ci sembra ampiamente riscontrabile dal materiale prodotto e qui riportato: il risultato di quanto prodotto dagli studenti ci sembra pienamente interpretativo e applicativo dell'epistemologia che intende recepire l'*affective turn* nelle cliniche legali a proposito dei seguenti punti focali:

- centralità della persona e del suo progetto di vita come primato del soggetto, che è il suo corpo ed è più del suo corpo, attraverso il suo corpo e il corpo sociale;
- legami sociali affettivi, etica della cura nell'ottica del primato delle relazioni e del bene comune: la pratica istituzionale ed educativa della deontologia del fondamento;

- convergenza dei saperi in un'unità organica rispettosa delle autonomie relative: l'estetica giuridica e la teoria integrata della dignità umana come risultanza dell'interazione tra teoria della giustizia, teoria delle istituzioni e teoria dell'educazione;

- la disabilità come risorsa dell'antropologico anziché come problema;

- l'agricoltura come metafora viva – in senso linguistico e nella sua referenzialità in termini di azione sociale – dell'umano comune e della sua coltivazione sia in ambito giuridico-istituzionale sia in ambito di scienze umanistiche.

Riteniamo imprescindibile lo sviluppo di questa prospettiva mediante l'integrazione delle scienze giuridiche e umanistiche sul tema, centrale anche a proposito dell'agricura, della metafora: "Addentrandoci entro alcune delle possibili categorie desumibili dalla configurazione di modelli e pratiche educative ispirate alla rappresentazione metaforica della relazione educativa come coltivazione in chiave ecologica, emerge certamente una rimodulazione dell'accesso ai saperi. Al pari della natura e del linguaggio i saperi non appaiono qui come dati, bensì costruiti ancora una volta in termini relazionali e, pertanto, chiamano i docenti e gli allievi ad una interazione costante, ad un'apertura all'altro da sé e all'adozione di una prospettiva eco-sistemica in senso ampio"⁴⁸.

Proprio questo ci sembra costituire l'ambiente di intersezione tra le cliniche legali e le scienze dell'educazione: la metafora, affrontata a partire dall'*affective turn* messo in campo dall'estetica giuridica e dalla deontologia del fondamento, costituisce il dispositivo-pratico che connette, a partire dalla agricura, la dimensione linguistico-analitica dell'analisi giuridica alla base della teoria della giustizia e della sua regolazione con la pedagogia, in quanto elaborazione dell'umano comune deontologicamente in grado di indicare le dimensioni relazionali – da coltivare nella loro gradualità – che dall'origine si ricavano contestualmente al raggiungimento della stessa origine in quanto fine e meta. Rimane vero che il miglior esercizio (normativo) della giustizia è una pedagogia efficace in grado di comporre un'effettiva giustizia riparativa con un'efficace educazione preventiva, miglior effetto di una coltivazione riuscita della corretta comprensione ed applicazione dei diritti umani. L'intrinseco valore pedagogico delle cliniche legali si compone necessariamente con l'intrinseca dimensione giuridica di ogni attività educativa. Tale nesso tra diritto e pedagogia è strutturale al pensiero di Vico e di

48 R.C. STRONGOLI, *Metafora e pedagogia*, cit., p. 127.

Rosmini, che lo affrontano non solo con profonde affinità ma anche con significative discontinuità. Ciò che la storia delle interpretazioni del pensiero dei due autori in merito ci restituisce è anzitutto l'emergere di una inedita rilettura vichiana di Rosmini, a partire dalla quale riteniamo si possa affermare che la metafora costituisce l'elemento imprescindibile e la chiave interpretativa per la sua corretta comprensione. È proprio la metafora, inoltre, a rendere evidente l'originarietà della terra – e quindi dell'agricoltura – come elemento strutturante l'eshaustività delle cliniche legali, in quanto a loro volta esse stesse metafora del giurista come colui che coltiva i diritti oltre i prodotti: non ci potrà essere la giustizia e l'esercizio della stessa senza la ri-connessione della questione della dignità umana con il tema ecologico in quanto strutturante l'uomo in tutte le sue attività. L'elaborato degli studenti delle cliniche legali ha, tra gli altri, il notevole pregio di mettere in evidenza come sia necessario che il giurista sia in grado di costruire i percorsi del diritto a partire dalla rinnovata consapevolezza che il rispetto e la valorizzazione della natura è ciò per cui sta o cade il futuro dell'umanità.